

Comunicato stampa

Data:
27 ottobre 2017

Embargo:

Contatto:
Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenz.mathys@finma.ch

Grandi banche: nuovo regime di capitale per il trattamento delle partecipazioni e stato attuale della pianificazione d'emergenza

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua il trattamento delle partecipazioni ai fini del calcolo delle esigenze in materia di fondi propri per le due grandi banche svizzere. Tale modifica entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° luglio 2017. Al contempo, la FINMA informa in merito alle agevolazioni concesse alle due grandi banche alla luce dei miglioramenti sul piano della loro capacità di risanamento e di liquidazione. In considerazione dei progressi compiuti da Credit Suisse e UBS, la FINMA ritiene attualmente usufruito per circa un terzo il potenziale massimo di agevolazione.

La FINMA modifica le modalità di trattamento delle partecipazioni nell'ambito dell'adempimento delle esigenze normative in materia di fondi propri per le case madri delle grandi banche svizzere. I motivi alla base di questa modifica sono già stati esplicitati nel [Rapporto del Consiglio federale](#) sulle banche di rilevanza sistemica di giugno 2017. Tale intervento di modifica è volto a migliorare la trasparenza della capitalizzazione delle case madri nonché a semplificare i sistemi di calcolo, ed è pienamente raffrontabile con la regolamentazione vigente in altri importanti ambiti giuridici.

Il vecchio regime normativo viene sostituito

Nel regime normativo attualmente in vigore, il valore contabile delle partecipazioni delle case madri deve essere dedotto integralmente dal capitale proprio di qualità primaria. Al fine di evitare un adempimento sproporzionato delle esigenze in materia di capitale a livello consolidato, finora la FINMA concedeva alle grandi banche apposite agevolazioni ai sensi dell'Ordinanza sui fondi propri. Concretamente, anziché dedotta, veniva ponderata per il rischio al 200% una quota definita su base individuale (cfr. [Comunicato stampa del 7 maggio 2014](#)).

Definite ponderazioni del rischio per le partecipazioni

La deduzione integrale del valore delle partecipazioni costituisce nel raffronto internazionale un trattamento particolarmente rigido e comporta necessariamente la necessità di concedere importanti agevolazioni. Alla luce di questo scenario, la FINMA abroga il suddetto regime delle deduzioni e le correlate agevolazioni a favore delle due grandi banche. Per contro, dopo un periodo di transizione, la ponderazione del rischio sarà fissata al 250% per tutte le partecipazioni con sede in Svizzera e al 400% per tutte le partecipazioni con sede all'estero. Nell'ottica di garantire una trasparenza totale, entrambe le grandi banche devono pubblicare con cadenza regolare il valore contabile complessivo delle partecipazioni in Svizzera e all'estero. Il nuovo regime è in vigore per entrambe le grandi banche con effetto retroattivo dal 1° luglio 2017 sulla scorta delle decisioni pronunciate dalla FINMA su base individuale e concerne le quote di fondi propri delle case madri, ma non quelle a livello consolidato. La ponderazione per il rischio sarà estesa presumibilmente dal 1° gennaio 2019 anche a tutte le altre banche. Al riguardo, è stata avviata la necessaria procedura di modifica dell'Ordinanza sui fondi propri.

CS e UBS beneficiano di agevolazioni sulla componente *gone concern*

La FINMA rende inoltre note le agevolazioni sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (componente *gone concern*), definite su base individuale per le due grandi banche con effetto dal 1° gennaio 2018. Oltre ai piani d'emergenza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica delle unità svizzere, la legislazione elvetica in materia di TBTF prevede un sistema di incentivo in base al quale le grandi banche Credit Suisse e UBS possono ottenere agevolazioni per il miglioramento della loro capacità di risanamento e di liquidazione su scala globale. La FINMA esamina annualmente, sulla scorta delle misure già integralmente attuate, l'idoneità delle grandi banche a beneficiare di agevolazioni. Sulla base delle misure implementate sino a fine 2016, l'Autorità ritiene che la concessione di agevolazioni sia giustificata e che il potenziale di agevolazione disponibile per entrambe le grandi banche sia usufruito per circa un terzo. Questa stima si basa sulle strutture modulari di gruppo allestite dalle banche e sulla costituzione tempestiva di capitale di terzi in grado di assorbire le perdite (*bail-in bond*). Entrambi gli istituti stanno attualmente lavorando all'implementazione di ulteriori misure di miglioramento, che nel corso dei prossimi anni potranno portare a una nuova valutazione del regime di agevolazioni.

Migliorata la capacità di affrontare le crisi per le funzioni di rilevanza sistemica

Negli scorsi anni Credit Suisse e UBS hanno costantemente migliorato la propria capacità di affrontare le crisi mediante la messa a punto di dettagliati

piani di stabilizzazione e di emergenza, nonché mediante l'attuazione di apposite misure. Oggi entrambe le banche dispongono ad esempio di una *holding* non operativa come società madre del gruppo e hanno provveduto a scorporare le funzioni di rilevanza sistemica per la Svizzera all'interno di società affiliate a sé stanti. Le grandi banche hanno così gettato le basi per poter presentare alla FINMA entro il termine legale del 2019 i propri piani d'emergenza attuabili. Entro tale termine sono tuttavia necessari ulteriori passi. In particolare, è ancora necessario ridurre i rapporti di dipendenza a livello finanziario e operativo esistenti all'interno dei gruppi. Entrambi gli istituti hanno messo a punto piani approvati dalla FINMA volti ad attuare misure di stabilizzazione (piani di stabilizzazione) in presenza di una situazione destabilizzante imminente ma non ancora verificatasi.